



COMUNE DI MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7
BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME
INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90 CONV. IN LEGGE
11/08/2014 N.114**

Approvato con delibera di G.C. n. 65 del 29.07.2015

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE
E L'INNOVAZIONE

.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

Art. 6. PAGAMENTO INCENTIVO

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

Art. 7. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Art. 8. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

Art. 9. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

Art.10.RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA
STRUTTURA COMPETENTE

Art. 11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Art. 12. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.114/2014 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione sottoscritto in data

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art.3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie

funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare

il responsabile del procedimento

gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza

il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione

i collaboratori

l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile della struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

3. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

3.1 Nei casi di attività svolta interamente all'interno, per le singole figure professionali, le quote percentuali sul 2% sono le seguenti:

a) il 25 per cento al responsabile unico del procedimento,

b) il 50 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatore per la sicurezza in cantiere, e di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, in ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella seguente TABELLA 1:

TABELLA 1

Coefficienti di ripartizione in % sul 2%							TOTALE DELLE PRESTAZIONI
livelli progettuali			Coordinamento sicurezza		Direzione dei lavori e contabilità	Certificato reg. es./ Collaudo	
preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione	In fase di esecuzione			

Prestazioni parziali

7	14	7	3	3	13	3	50
---	----	---	---	---	----	---	-----------

c) il 5 per cento al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato

direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere al collaudo tecnico amministrativo nonché nelle dovute proporzioni ai collaboratori amministrativi del R.U.P., comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione degli atti relativi alla procedura.

3.2 Qualora l'incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni:

- a) il 60 per cento al responsabile unico del procedimento;
- b) il 15 per cento ai collaboratori amministrativi del R.U.P.;
- c) il 5 per cento ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

3.3 Qualora l'incarico sia affidato parzialmente a tecnici esterni e parzialmente all'ufficio tecnico dell'amministrazione al responsabile unico del procedimento è riconosciuto un incentivo pari alla somma degli importi risultanti:

- a) dall'applicazione dell'aliquota di cui al punto 3.1, lettera a) del presente comma, alla quota di incentivo spettante alla struttura tecnica dell'amministrazione calcolata sulla base di cui alla TABELLA 1;
- b) dall'applicazione dell'aliquota di cui al punto 3.2, lettera a) del presente comma, alla rimanente quota di incentivo, non corrisposto alla struttura tecnica dell'amministrazione in quanto corrispondente alle prestazioni affidate a tecnici esterni.

Si intende per incarico parziale, l'espletamento di una fase completa della progettazione, D.L. e sicurezza.

3.4. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai punti 1,2,3, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

3.5 In assenza delle partecipazioni di cui al punto 3.1 lettera c), ed al punto 3.2 lettera c), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a); in assenza delle partecipazioni di cui al punto 3.2 lettera b), le relative quote sono attribuite al responsabile del procedimento di cui alla lettera a) del medesimo punto.

3.6 Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

3.7 Qualora altro soggetto coincida con più prestazioni, le singole quote di competenza sono cumulate

4. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto

collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

6. La ripartizione dell'incentivo per la progettazione del lavoro pubblico, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella TABELLA 1.

7. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale dell'incentivo per le prestazioni elementari relative alla progettazione del lavoro pubblico, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 4, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.

8. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

9. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente/ responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.

2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

3. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.

4. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

5. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

6. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

7. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

8. Nei casi di cui ai commi 6,7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia

11. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 7. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale/del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 8. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile della struttura preposta nel seguente modo:

a) per la fase progettuale (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione) solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;

b) per la fase esecutiva (direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione, collaudo/cert. Reg. esecuzione) solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

c) per il RUP, il 30% della quota di competenza ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.), il 30% alla consegna dei lavori ed il 40% ad avvenuta approvazione del collaudo o del Certificato di regolare

esecuzione ed in ogni caso non prima della liquidazione di tutti i creditori e dell'approvazione del quadro economico finale dell'opera.

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 comma 11 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 9. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 10. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMPETENTE

1. Entro il mese di gennaio, il dirigente/responsabile del servizio della struttura competente invia alla Giunta Comunale una relazione circa l'applicazione del presente regolamento che riporta:

- progetti affidati nell'anno precedente con importo posto a base di gara
- importo incentivo liquidato
- ripartizione dell'incentivo
- destinatari dell'incentivo
- eventuali vizi
- eventuali controversie

ART. 11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi di cui ai Procedimenti già avviati in vigore delle precedenti legislative e regolamentari prima dell'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 e saranno erogati secondo la disciplina previgente.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.